



Rovigo, 21/07/2022

Viale Tre Martiri, 89 – 45100 ROVIGO  
Partita IVA e codice fiscale n. 01013470297  
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione  
Logistica

Prot. nr. 0067678

Direttore DR. Roberto Banzato  
PEC [protocollo.aulss5@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss5@pecveneto.it)  
Ref. Dott. Andrea Orlandin  
Tel. 0425393925 – Fax 0425393641  
e.mail [andrea.orlandin@aulss5.veneto.it](mailto:andrea.orlandin@aulss5.veneto.it)

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ TERAPEUTICA DI RIABILITAZIONE PROTETTA DENOMINATA: CA’ ROSSA IN COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO, PER IL PERIODO DI TRE ANNI EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI. - CIG 9213220DA6**

**RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI**

**QUESITO N. 1**

Il Disciplinare di gara, art. 8, in coerenza con le previsioni dell’art. 105 del D. lgs. n. 50/2016, espressamente prevede che il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. L’Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva, alla lettera S) prevede, in aggiunta a quanto richiesto da disciplinare di gara all’art. 8, che ognuno dei subappaltatori individuati dovrà presentare un’autocertificazione secondo il presente modello. Escludendo il caso del cd. subappalto qualificante, le ulteriori previsioni della suddetta lettera S) dell’Allegato 2, non trovando riscontro alcuno nelle previsioni dell’art. 105 del Codice (se non in precedenti versioni, nel caso della cd. terna, oramai abrogata), paiono alla scrivente come un refuso e, pertanto, appare possibile solamente indicare le parti del servizio/fornitura che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. Si chiede pertanto conferma che le ulteriori richieste dell’Allegato 2, lettera S), in relazione all’indicazione del subappaltatore e alla presentazione di autocertificazione secondo il medesimo modello è un refuso di cui non tenere conto nella compilazione del documento.

**RISPOSTA N. 1**

Si conferma che la parte del testo cui alla lettera S dell’allegato 2 che recita “In caso affermativo indicare gli ulteriori dati richiesti, ai sensi del comma dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dell’articolo “Subappalto” del Disciplinare. Ognuno dei subappaltatori individuati dovrà presentare un’autocertificazione secondo il presente modello” costituisce un mero errore materiale di cui non tener conto.

## QUESITO N. 2

Nel documento di offerta economica è prevista la dichiarazione che “il valore economico del servizio che si intende subappaltare, anche in forma di percentuale sul prezzo offerto è pari ad €. \_\_\_\_\_”. Tale dichiarazione, tuttavia, non pare prevista in alcun punto dell’art. 105 del Codice e, considerato che, a mente del comma 1 dello stesso articolo, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera, l’importo dei subappalti appare assumere rilevanza non in fase di gara, bensì in sede di autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, come da comma 2. Si chiede pertanto conferma che la suddetta previsione costituisce un refuso di cui non tenere conto nella formulazione dell’offerta economica.

## RISPOSTA N. 2

Si conferma che trattasi di errore materiale di cui non tenere conto nella formulazione dell’offerta economica.

## QUESITO N. 3

Si chiede se il PASSOE generato prima della rettifica del bando di gara è da considerare tutt’ora valido.

## RISPOSTA N. 3

Si conferma.

## QUESITO N. 4

Si chiede se è possibile la partecipazione alla procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di gestione della Comunità Terapeutica di Riabilitazione protetta denominata Cà Rossa in forma di Raggruppamento Temporaneo d'Impresa di tipo verticale.

## RISPOSTA N. 4

Per raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale il mandatario effettua le prestazioni di servizi indicati come principali; nel Disciplinare di gara prot. 59661 del 28/06/2022 non sono state individuate prestazioni di servizi secondarie oltre a quella principale, pertanto l’unica tipologia di raggruppamento temporaneo possibile è quello di tipo orizzontale, nell'ambito del quale i partecipanti effettuano tutti il medesimo tipo di prestazione.

*Si precisa che non verrà dato seguito ad ulteriori richieste di chiarimenti, così come previsto dagli atti di gara.*

*Tutti i concorrenti dovranno prendere visione delle risposte ai quesiti e tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano presentato richiesta.*

Il RUP  
Dott. Roberto Banzato

